



## REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

## IL DIRIGENTE GENERALE

- DITTA AUTODEMOLIZIONE CUBEDA S.R.L. – ACI SANT'ANTONIO (CT) – P. IVA 04152100873 - CENTRO DI AUTODEMOLIZIONE - ART. 208 D.LGS.152/06 E SS.MM.II. – MODIFICA.
- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”, la quale ha istituito il “Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti”;
- VISTO il D.P. Reg. n. 3076 del 24 Maggio 2016 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti al Dott. Maurizio Pirillo;
- VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il “Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”, adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani” approvato con decreto del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 Maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d’incidenza al “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”;
- VISTI il D. Lgs 95/92 e ss.mm.ii. di attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli usati ed il Decreto 16 maggio 96 n. 392 recante le norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati;
- VISTO il Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 recante “Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005, recante “sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche – Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche”;
- VISTO il D.Lgs n. 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” (SISTRI) e ss.mm.ii.;



- VISTO il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 Marzo 2011, recante "i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio";
- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.....";
- VISTO il D.P.R. 59/2013 in materia di AUA;
- VISTA la Decisione della Commissione del 18/12/14 relativa all'elenco dei rifiuti;
- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTO il D.A. 9 Agosto 2007 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente "Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera";
- VISTO il D.D.G. n. 92 del 21 Febbraio 2008 dell'A.R.T.A. il quale prevede che "l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento";
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e ss.mm.ii.;
- VISTA la Circolare prot. 221 del 01/02/2013 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità "Direttiva generale per l'attuazione della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia - Anno 2013";
- VISTA la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la "tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi" ed il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 18 Marzo 2015 "Approvazione delle linee guida Protocollo di accettazione e gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi";
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTO il programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT) soggetti a inventario e dei PCB e PCT in essi contenuti adottato con Ordinanza Commissariale n. 324 del 25/03/2004;
- VISTA la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell'Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- VISTO il D.A. n. 811/18 del 29 Dicembre 2000, con il quale l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente ha concesso alla Ditta Cubeda Sebastiano, con sede legale ed impianto in Aci Sant'Antonio (CT), nella via Nuova s.n., il N.O. all'impianto ex art. 5 della L.R. 181/81, l'autorizzazione ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 22/97 in variante allo strumento urbanistico, nonché l'autorizzazione ai sensi dell'art.28 del D.Lgs. 22/97;

- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 110 del 10 Febbraio 2005, così come modificata dall'Ordinanza commissariale n. 1125 del 27 Dicembre 2006, con la quale l'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97 è stato approvato il progetto di adeguamento al D. Lgs. 209/2003 proposto dalla Ditta Cubeda Sebastiano, relativo al centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, sito in Aci Sant'Antonio (CT), via Nuova s.n., già autorizzato con D.A. n. 811/18 del 29/12/2000, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/03, ed è stata altresì autorizzata la realizzazione dei lavori di adeguamento;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 652 del 07 Luglio 2005, con la quale con la quale l'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia ha volturato alla Ditta "Autodemolizione Cubeda s.r.l." con sede legale in Aci Sant'Antonio, Via Nuova, Contrada Pezzagni ex via Cimitero S. Lucia ed impianto in Aci Sant'Antonio via Nuova s.n. le Ordinanze commissariali n. 110 del 10.02.2005 e n. 295 del 01.04.2005;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 103 del 07 Febbraio 2006, con la quale questo Ufficio, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97, ha rinnovato per un periodo di cinque anni, a partire dal 29/12/2005, il D.A. n. 811/18 del 29/12/2000 e l'Ordinanza commissariale n. 110 del 10/02/2005 rilasciati alla Ditta Cubeda Sebastiano e volturati alla Ditta Autodemolizioni Cubeda s.r.l.;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 367 del 24 Luglio 2007, il Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e la tutela delle acque in Sicilia, con la quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 del D.Lgs. n. 152/06 e dell'art. 20 del D.Lgs. n. 151/2005, ha approvato il progetto di adeguamento proposto dalla Ditta Autodemolizioni Cubeda s.r.l. relativo al centro di raccolta di RAEE, già autorizzato - con D.A. n. 811/18 del 29/12/2000, così come modificato dalle Ordinanze commissariali n. 110 del 10 Febbraio 2005, n. 103 del 07 Febbraio 2005 e n. 652 del 07 Luglio 2005 - come centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/03, sito in via Nuova 28/A nel territorio del Comune di Aci Sant'Antonio (CT);
- VISTA il Decreto n. 260/SRB del 05 Ottobre 2009 del Direttore del Settore Rifiuti e Bonifiche dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, con il quale ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 152/06, l'art. 4 dell'Ordinanza commissariale n. 110 del 10 Febbraio 2008, così come modificata dall'Ordinanza commissariale n. 1125 del 27 Dicembre 2006, intestata alla Ditta Autodemolizione Cubeda s.r.l., è stato integrato con l'inserimento di nuovi codici CER e, per la gestione degli stessi, sono state autorizzate le operazioni di recupero R4 di cui all'allegato "C" al D. Lgs.152/06.
- VISTO il Decreto n. 8 del 14 Gennaio 2011, del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06, è stata rinnovata sino al 29 Dicembre 2020, l'Ordinanza commissariale n. 103 del 07 Febbraio 2006, intestata alla Ditta Autodemolizione Cubeda s.r.l., con sede legale ed impianto in via Nuova 28/A nel Comune di Aci Sant'Antonio (CT) ed è stata modificata con l'autorizzazione all'operazione di recupero R4, di cui all'allegato "C" al D. Lgs. 152/06, per alcune tipologie di rifiuti;
- VISTA la nota prot. 20404/S7 del 27 Aprile 2012, con la quale è stata approvata la polizza fidejussoria n. 069/02/561247502 del 28/03/2011, stipulata a favore della Ditta Autodemolizioni Cubeda s.r.l. dalla Società Carige Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Viale Certosa, n. 222 - 20156 Milano, con validità di anni 11 (undici) a partire dal 29/12/2010 e fino al 29/12/2021, per un importo massimo garantito pari ad €. 157.990,00 (Euro centocinquantasettemilanovecentonovanta/00), prestata a garanzia degli obblighi



derivanti dall'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale, relativa al sito d'impianto, autorizzato con Decreto n. 8 del 14 Gennaio 2011;

- VISTO il Decreto n. 2305 del 29 Novembre 2012, del Dirigente Responsabile del Servizio 7 – Autorizzazioni del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale è stata modificata l'Ordinanza commissariale n. 110 del 10 Febbraio 2005 e ss.mm.ii., intestata alla Ditta Autodemolizione Cubeda S.r.l., con sede legale ed impianto in via Nuova 28/A nel Comune di Aci Sant'Antonio (CT), con l'autorizzazione alla gestione dei codici CER, provenienti dallo smantellamento dei veicoli fuori uso e dalla loro manutenzione (conto terzi);
- VISTA l'istanza del 12/10/2016 della Ditta Autodemolizione Cubeda S.r.l., con sede legale ed impianto in via Nuova 28/A nel Comune di Aci Sant'Antonio (CT), acquisita agli atti del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in data 04/11/2016 al n. prot. 46493, con la quale si chiede la modifica del D.D.G. n. 8 del 14 Gennaio 2011 con l'integrazione del codice CER 200121\* (*tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio*) e con l'inserimento dell'autorizzazione allo scarico già rilasciata dal Comune di Aci Sant'Antonio;
- VISTA la nota del 29 Novembre 2013 con la quale il Comune di Aci Sant'Antonio (CT) autorizza la Ditta Autodemolizione Cubeda S.r.l. allo scarico delle acque reflue e acque meteoriche di prima pioggia depurate provenienti dal piazzale del centro rottamazione nonché del servizio igienico e lavabo dei locali uffici annessi, dell'impianto in argomento;
- VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- VISTO il D. Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D. Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;
- CONSIDERATO che le procedure del protocollo di legalità per la Ditta Autodemolizione Cubeda S.r.l. sono state espletate nell'ambito dell'istruttoria relativa al Decreto n. 2305 del 29 Novembre 2012;
- VISTO il Contratto Rep. n. 179 del 30/06/2016, con validità 36 mesi dal 04/07/2016, registrato il 05/07/2016 – Agenzia delle Entrate Palermo 2 – Serie 1 n. 47/3, stipulato tra la Ditta Autodemolizione Cubeda S.r.l. e l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Sicilia, per l'affidamento - nell'ambito provinciale di Catania – del servizio di prelievo, trasporto, messa in sicurezza, demolizione e radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico (nel caso di veicoli registrati) dei veicoli assoggettati alle procedure previste dal D.P.R. 13 Febbraio 2001, n. 189 e dei veicoli confiscati a seguito di violazioni alle norme del Codice della Strada (D.Lgs.285/92).....;
- CONSIDERATO che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;

- VISTA** la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa effettuata il 06/07/2017;
- RITENUTO** di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta, in linea con la normativa vigente e con il Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia e pertanto di poter procedere, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., al rilascio della autorizzazione nei termini di cui alle istanze, modificando l'Ordinanza commissariale n. 367 del 24 Luglio 2007, in quanto il codice CER 200121\* (*tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio*) viene classificato tra i codici RAEE – Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche;
- RITENUTO** di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;

A termini della vigente normativa,

## DECRETA

### ART. 1

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., l'art. 3 dell' Ordinanza commissariale n. 367 del 24 Luglio 2007 intestata alla Ditta Autodemolizione Cubeda S.r.l. con sede legale ed impianto in via Nuova 28/A nel Comune di Aci Sant'Antonio (CT), relativa al centro RAEE già autorizzato come centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/03, è l'integrato dal codice CER 200121\* (*tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio*) da gestire con l'operazione di messa in riserva R13 e nei limiti della potenzialità massima annua già autorizzata.

**Fermo il resto.**

### ART. 2

L'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. di cui al presente decreto sostituisce le seguenti autorizzazioni:

- 1) Autorizzazione allo scarico di cui alla Parte Terza, sezione II, titolo III, capo III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

### ART. 3

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti. La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010. La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio dell'Unione Europea del 31 Marzo 2011.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 e ss.mm.ii..

#### ART. 4

I rifiuti potranno essere stoccati provvisoriamente per un periodo massimo di mesi sei, ai fini del successivo invio ad impianti per il loro definitivo recupero e/o per lo smaltimento finale, fatte salve le parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore e destinate alla vendita, a condizione che queste ultime siano stoccate separatamente e con opportuni accorgimenti per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego.

#### ART. 5

Quando a seguito di controlli, l'impianto e la sua gestione non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente Decreto, la Regione interviene ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006. L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento. Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

#### ART. 6

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

#### ART. 7

Si dà atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Dgs. n. 159/11 e ss.mm.ii..

#### ART. 8

Restano valide le prescrizioni di cui ai precedenti provvedimenti autorizzativi, per quanto non espressamente modificato e/o integrato con il presente Decreto.

#### ART. 9

La Città Metropolitana di Catania, anche avvalendosi dell'ARPA Struttura Territoriale di Catania ed il Comune di Aci Sant'Antonio (CT), eserciteranno l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..



**ART.10**

Al presente Decreto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

**ART.11**

Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre che alla Ditta, alla G.U.R.S. affinché sia pubblicato per estratto. Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione sul sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Aci Sant'Antonio (CT), Città Metropolitana di Catania, Prefettura di Catania, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, A.R.P.A. Sicilia (Catasto rifiuti), A.R.P.A. S.T. di Catania, D.R.A.R. - Servizio 5 - Osservatorio sui Rifiuti.

Palermo, li 14 LUG 2017

**Il Responsabile dell'Istruttoria**  
(Marcello Ascianto)

**Il Dirigente ad Interim**  
Servizio 1  
(fig. Giuseppe Dragotta)



**DIRIGENTE GENERALE**  
(fig. Maurizio Pirillo)